



COMUNE DI BARRALI

C.A.P. 09040

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Via Cagliari n° 09

Tel. 0709802631 – 0709802445 -- FAX 0709802535

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 79 del 23-12-2021

Oggetto: Canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Conferma delle tariffe da applicare per l'anno 2022.

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di dicembre ad ore 08:14 nell'ufficio comunale di Barrali, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Sono intervenuti i Signori:

PIGA FAUSTO	SINDACO	P
PRETTA MARIO	ASSESSORE	A
CASU ELISA	ASSESSORE	P
SERRA SALVATORE	ASSESSORE	P
ZARA FILIPPO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assiste il Segretario Comunale: D.SSA Pietrina F. Canu.

Il Sig. Geom. PIGA FAUSTO, in qualità di SINDACO, assume la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;*

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 160/2019:

- commi 826 e 827: che individuano rispettivamente la tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base al quale si applica il canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria;
- comma 831: che individua la tariffa forfetaria per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, specificando che in ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00;
- commi 841 e 842: che individuano rispettivamente la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare e la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, riferite al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale);

RILEVATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 03.02.2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 03.02.2021 che determina le tariffe del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come segue:

Suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria:

Tariffa standard annua (per occupazioni o diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare) c. 826	€. 30,00 a mq.
Tariffa standard giornaliera (per occupazioni o diffusione di messaggi pubblicitari che non si protraggono per l'intero anno solare) c. 827	€. 0,60 a mq.

Tariffa forfetaria (per occupazioni permanenti con cavi, condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisione e di altri servizi a rete) c. 831	€. 1,50/utenza Si precisa che in ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.
---	---

Canone mercatale:

Tariffa di base annuale (per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare) c. 841	€. 30,00 a mq.
Tariffa base giornaliera (per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare) c. 842	€. 0,60 a mq.

CONSIDERATO che si intendono riconfermare per l'anno 2022 le tariffe deliberate per l'anno 2021;

VISTI:

- il comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, N° 296 che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che fissa il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in*

DELIBERA DI GIUNTA n.79 del 23-12-2021 COMUNE DI BARRALI

vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- il comma 767, dell'art. 1, della L. 160/2019 dispone che le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purchè siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

ACQUISITI, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

DI prendere atto della premessa;

DI confermare per l'anno 2022 le tariffe del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria come segue:

Tariffa standard annua (per occupazioni o diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare) c. 826	€. 30,00 a mq.
Tariffa standard giornaliera (per occupazioni o diffusione di messaggi pubblicitari che non si protraggono per l'intero anno solare) c. 827	€. 0,60 a mq.

Tariffa forfetaria (per occupazioni permanenti con cavi, condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisione e di altri servizi a rete) c. 831	€. 1,50/utenza Si precisa che in ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.
---	---

DI confermare altresì le tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale), come segue:

Tariffa di base annuale (per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare) c. 841	€. 30,00 a mq.
Tariffa base giornaliera (per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare) c. 842	€. 0,60 a mq.

DI dare atto che per la determinazione dei canoni, alle suddette tariffe saranno applicati i coefficienti di cui all'allegato Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 03.02.2021;

DI provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 767 della Legge 160/2019;

Infine, con separata votazione espressa in forma palese, all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to Rag. Sandra Farris

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Sandra Farris

Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Geom. FAUSTO PIGA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA Pietrina F. Canu

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 23.12.2021 all'albo pretorio del Comune per QUINDICI giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo.

Barrali, addì 23.12.2021

L'IMPIEGATO DELEGATO
F.to Rag. Rita Orrù

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenute esecutiva:

ai sensi dell'art. 134, comma 4), del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (E.I.);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA Pietrina F. Canu

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Barrali, 23.12.2021

L'IMPIEGATO DELEGATO